

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER ALCUNE ATTIVITA' DA PARTE DEI DECRETI RISTORI

Con l'emanazione dei due decreti Ristori, il Decreto Legge 137/2020 e il Decreto Legge 149/2020, si è rimesso mano alla sospensione per alcune attività dei versamenti di tasse e contributi che scadono nel mese di novembre 2020.

Con questo breve articolo si intende fare una veloce panoramica dei versamenti che sono stati sospesi e i soggetti che possono beneficiarne.

Il D.L. 137/2020 all'articolo 13 comma 1, individua la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali nonché quella concernente i premi assicurativi (abrogati questi ultimi dall'art. 11 del decreto Ristori bis) dovuti per la competenza 2020 del mese di novembre per tutti i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono una delle attività riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 1, in tutto il territorio dello Stato.

Tali pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero in un numero di 4 rate mensili di pari importo, con decorrenza dalla stessa data e per i successivi tre mesi. Il mancato pagamento di due rate non consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateazione.

Con il Decreto Legge 149/2020, l'articolo 7 sui versamenti tributari, ha ulteriormente allargato la platea dei soggetti beneficiari ai ristoratori, albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator per le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73 oltrechè per le addizionali e regionali operate in qualità di sostituti d'imposta e confermato, ampliando al mese di novembre tramite l'art. 11, la sospensione dei contributi previdenziali.

Il provvedimento individua tre categorie di soggetti ammessi alla sospensione dei versamenti:

1. quelli che esercitano le attività economiche sospese a norma dell'articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
2. quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni), individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 dello stesso decreto "ristori – bis";
3. quelli che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto, o esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (zone rosse) con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 dello stesso decreto "ristori – bis".

Per tutti questi soggetti sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre relativamente all'iva, alle ritenute alla fonte ed a quelle sul lavoro dipendente e assimilati compreso le addizionali regionali e comunali.

Oltre ai versamenti ordinari in scadenza nel mese di novembre (da notare la confusione tra il decreto 137 e il 149 che parlano rispettivamente di competenza del mese di novembre e di quelli che scadono nel mese di novembre), ci sono anche il versamento della rata dell'iva a saldo 2019 per coloro che hanno scelto di rateizzarne l'importo, i pagamenti derivanti da rateizzazioni in fase amministrativa concesse dall'Inps, mentre sono esclusi quelli concernenti i precedenti decreti "Cura Italia" "Rilancio" e "Agosto" che avevano

sospeso il versamento dei contributi del mese di febbraio 2020 con la possibilità di rateizzarli in quattro rate a partire da settembre 2020.

Sicuramente non c'è dubbio che stiamo attraversando oltre ad una situazione di crisi sanitaria dovuta alla pandemia, anche una confusione piuttosto elevata su rinvii, sospensioni, rateizzazioni, un ginepraio nel quale appare veramente arduo districarsi e che forse alla fine, conviene neanche addentrarsi, mantenendo per chi può, le scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente.

Da ultimo la circolare n. 128 del 12/11/2020 ha ribadito quanto precisato dal decreto Ristori-bis, ossia che i versamenti che si intendono sospesi sono quelli che scadono nel mese di novembre 2020.

Si allegano le circolari 128 del 12.11.2020 dell'Inps e gli Allegati 1 e 2 dei due decreti Ristori.